

STATUTO

ECO AL.BE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPI FR VIA SABATINO 19

Numero REA: FR - 185476

Codice fiscale: 02896750607

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
al n.38399 Repertorio
ed al n.8328 Raccolta

S T A T U T O

DELLA "Eco Al.Be Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DISPOSIZIONI GENERALI

E' costituita, una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, denominata "Eco Al.Be Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa ha sede nel Comune di RIPI (Frosinone), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina Cooperativistica.

Articolo 2

DURATA

La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 a decor-

	rere dalla data della sua Legale Costituzione e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dall'assemblea come da art. 29 del	
	presente Statuto.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 3	
	SCOPO	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collabo-	
	razione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della	
	mutualità e non ha fini di lucri.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini con lo svolgimento di attività produttive	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	e con handicap, mediante la gestione dei servizi indicati	

nell'oggetto sociale.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativa unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa può aderire alla A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane) ai suoi organi periferici provinciali o regionali, nonché ad altri organismi economici o sociali che si propongono iniziative di attività mutualistiche.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà partecipare alla costituzione o aderire alle cosiddette "Società Miste" con Enti Pubblici.

OGGETTO SOCIALE

La Società cooperativa ha il seguente oggetto sociale, con le preventive autorizzazione di legge:

- Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- Recupero e preparazione per il riciclaggio di: rottami metallici - materiale plastico - cascami;
- Pulizia e manutenzione di cimiteri;
- Servizi di cura del verde all'interno del cimitero;
- Raccolta e trasporto di rifiuti solidi non pericolosi;
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- Carico - Scarico e stivaggio delle merci, inclusa l'attività di facchinaggio;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Pulizia generale di edifici, disinfestazione;

	- Lavaggio di autoveicoli;	
	- Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);	
	- Il commercio di combustibili, minerali, metalli, prodotti chimici, legname, prodotti tessili e mobili, materiale plastico, carta e cartone compresi l'import e l'export;	
	- Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi e prodotti semilavorati;	
	- Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati;	
	- Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;	
	- Commercio all'ingrosso di prodotti chimici, materie plastiche in forme primarie e semilavorati - di gomma greggia;	
	- Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallica.	
	- Gestione lampade votive e illuminazione delle tombe ed altri servizi cimiteriali;	
	- Organizzazione di raccolta, di consegna e controllo qualitativo e quantitativo delle merci e delle materie prime;	
	- Organizzazione dei trasporti terrestri, ferroviari, marittimi o aerei;	
	- Servizi integrati di gestioni di natanti, navi e Yatch;	
	- Commercio all'ingrosso di prodotti cartotecnici;	
	- Trasporto di merci e persone conto terzi.	

La Società Cooperativa potrà svolgere e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, con espressa esclusione delle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- A) - Assumere, in via non prevalente e non a scopo di collocamento interessenze e partecipazioni, sotto qualsivoglia forma, in imprese che svolgono attività analoghe comunque necessarie all'attività sociale;

- B) - Dare adesione e partecipazione ad enti, ad organismi economici consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e di agevolare gli scambi, comprese le cosiddette società miste con enti pubblici;

- C) - Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- D) - Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello scopo sociale e realizzazione dell'oggetto sociale si propone

di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale programmando:

- a) - l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate, necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;

- b) - la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'acquisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: computer, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base alle richieste del mercato;

- c) - la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipazione ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espletate.

La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti Regionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.

La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel rispetto delle disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti.

I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è svolta esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non prevalente.

La Cooperativa potrà svolgere l'attività su indicate anche con

terzi.

TITOLO III

SOCI

Articolo 4

SOCI - CATEGORIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- b) - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- c) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

- d) - mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge), che esercitino professioni, ar-

ti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. I Soci appartengono alle seguenti categorie:

- a) - Soci Cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) - Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio 1992 n. 59 art .4;
- c) - Soci di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e condizioni previste dalla Legge;
- d) - Soci volontari.

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-

prese o partecipano a società che, per l'attività esercitata, si trovino in concorrenza con la cooperativa, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs. 185/2000 è vietato il trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e di residenza dei soci di maggioranza per un periodo almeno di dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni, nonché la detenzione da parte dei soci persone fisiche, di quote di altre società beneficiare alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data e i cinque anni successivi alla data di ammissibilità alle agevolazioni.

Articolo 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, titolo di studio, codice fiscale.

- b) - L'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-

mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

- c) - L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge.

- d) - Dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai vari regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica dovrà precisare:

- a) - denominazione, sede, attività, codice fiscale;

- b) - delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;

- c) - caratteristiche ed entità degli associati;

- d) - quote da sottoscrivere.

Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella

quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 6.

Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo art. 7, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2 del Codice Civile e, conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro Soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 6

MODALITA' DI AMMISSIONE

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo e sottoscrivere la quota sociale di cui al precedente art. 5.

Essi sono obbligati:

- a) - al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;
- b) - al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23;
- c) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- e) - ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non consistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalità, compenso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento, saranno da apposita delibera assembleare.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 7

SOCI "SPECIALI"

L'organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

- 2. - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- 3. - la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al settanta per cento (70%) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-

	lamente in occasione di assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, co-	
	me previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal ca-	
	so, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di am-	

	missione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsto dall'articolo 5.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	Articolo 8	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	Articolo 9	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- c) - il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Articolo 10	
	ESCLUSIONE	

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei

confronti del socio:

- a) - che non ottemperi alle disposizioni del presente statu-

to, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente

adottate degli organi sociali, con inadempimenti che non con-

sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o

che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

- b) - che, senza giustificato motivo, non partecipi per più

di tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convoca-

te;

- c) - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel

versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

- d) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incom-

patibilità previste dagli artt. 4 e 5 senza la preventiva au-

torizzazione dell'Organo Amministrativo;

- e) - che svolga attività in concorrenza o contraria agli in-

teressi sociali;

- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato

dall'art. 1455 c.c.;

- g) - che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo

indegno di appartenere alla cooperativa;

- h) - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile

per reati infamanti;

- i) - che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e dissordini pregiudizievoli;

- l) - che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

- m) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- n) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- o) - che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Articolo 11

MODALITA' DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-

	mandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorges-	
	sero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno	
	demandate, a tutti gli effetti ad un Collegio Arbitrale, così	
	come previsto dall'art. 37 del presente statuto.	
	Articolo 12	
	RIMBORSI - TERMINI	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate oppure della minore somma risultante dal bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale. L'Organo Amministrativo può decidere tutta-	
	via di versare un importo diverso, comunque mai inferiore.	
	Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liquida-	
	zione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Articolo 13	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo, al-	
	lo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte.	
	Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti per	

l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso avvalersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

Articolo 14

MODALITA' DI RIMBORSO

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

Articolo 15

FONDI DI PREVIDENZA

In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-

	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16	
	CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	In piena osservanza dei limiti e secondo le prescrizioni di	
	ammissibilità vigenti, alla cooperativa possono essere ammessi	
	soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azio-	
	ni nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento (EU-	
	RO 500,00) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al	
	precedente art. 3 dello statuto.	
	Articolo 17	

	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente.	
	L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta (60) giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimento s'intende concesso.	
	Articolo 18	
	CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	- a) - l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovventori;	
	- b) - l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	- c) - i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al due per cento (2%) rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori ver-	

	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto, tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.	
	Nel caso in cui non si superi il limite su indicato, i soci	
	sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota	
	sottoscritta e versata.	
	Articolo 19	
	DISPOSIZIONI SUI SOCI SOVVENTORI	
	Ai soci sovventori, che in ogni caso soggiaceranno alle norme	
	inderogabili di legge, si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilit� indicate nell'art. 7.	
	TITOLO VI	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Articolo 20	
	CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COO-	
	PERATIVA	
	Con le deliberazioni dell'assemblea, la cooperativa pu� adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabi-	
	lito dall'art. 5 legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa pu� emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	

	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non eccedente il minore tra il valore conta-	
	bile delle riserve e quello del patrimonio netto risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato, certificato e depositato.	
	Il valore di ciascuna azione non sarà mai superiore a Euro	
	cinquecento (EURO 500,00).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in misura non inferiore alla metà ai soci e ai lavoratori di-	
	pendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, hanno diritto di prelazione nel rimbor-	
	so del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valo-	
	re nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
	quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
	è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale	
	durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	

- a) - al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- b) - all'osservanza dello statuto dei regolamenti interni.

Articolo 21

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea dei soci cooperatori della cooperativa, viene convocata annualmente dall'organo amministrativo o dal rappresentante comune per l'espressione del parere di cui all'art. 5 comma 3 legge 59/92.

Viene altresì convocata quando necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuita dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiedere estratti e assistere all'assemblea dei soci con la facoltà di impugnare le deliberazioni che ledano gli interessi della categoria dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa; altresì provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro venticinque (Euro 25,00);
- b) - dai conferimenti dei soci sovventori;
- c) - dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzzi di gestione di cui all'art. 19, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- d) - da eventuali riserve straordinarie;
- e) - da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) - da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa

	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite	
	fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	Articolo 23	
	SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da	
	stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 24	
	QUOTE SOCIALI	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-	
	tera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	

nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso
abbia i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-
vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-
santa (60) giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-
cessivi sessanta (60) giorni dalla comunicazione, può attivare
le procedure arbitrali di cui all'articolo 37.

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2015.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri
di oculata prudenza ed applicando le norme civilistiche e tri-
butarie.

L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su pro-
posta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavorato-
ri trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, me-
diante integrazione dei loro trattamenti retributivi comples-
sivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote
di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche me-
diante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5
della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione ori-
ginato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare dei

costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico.

In particolare le poste interessate sono la voce B9 del conto economico e, qualora la cooperativa abbia instaurato rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, parte della voce B7.

L'avanzo, come sopra determinato, sarà ripartito fra i soci lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole prestazioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali, all'uopo rilasciate al socio lavoratore.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

- b) - a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

- c) - ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non superiore a quella prevista dalla legge ed entro i termini stabiliti dalla stessa;

- d) - il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici regolati dall'art. 11 della Legge 59/92;

- e) - ad eventuale riserva straordinaria;

- f) - l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva indivisibile, anche ai sensi della Legge 904/77 art. 12.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto previsto

alle precedenti lettere a) - d), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile, alle condizioni di cui all'art. 12 Legge 904 del 16/12/77.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Articolo 26

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) - l'assemblea dei soci;
- b) - l'organo amministrativo;
- c) - Il Collegio Sindacale.

Articolo 27

ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove), purché in Italia, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, da comunicare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori, e qualora nominati, i sindaci.

Articolo 28

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci:

- 1) - approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

- 2) - procede alla nomina delle cariche sociali;

- 3) - approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- 4) - delibera sulla responsabilità degli amministratori;

- 5) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- 6) - delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3 - comma 2 della Legge 3 Aprile 2001 n. 142;

- 7) - delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

- 8) - delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, in programma di mobilità.

- 9) - delibera, per il ripianamento delle perdite sociali, l'apporto di ulteriori contributi in denaro, in misura massima di Euro quindicimila (Euro 15.000,00), ad ogni socio cooperatore in proporzione all'ammontare dello scambio mutualistico

intercorso;

- 10) - delibera l'assegnazione ai soci amministratori di una
indennità annuale in misura fissa, unica o periodica, nonché
di una indennità per la cessazione dei rapporti di collabora-
zione coordinata e continuativa pari al dieci per cento (10%)
dell'indennità annuale fissata.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro
centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
tuttavia, quando particolari esigenze, valutate insindacabil-
mente dall'Organo Amministrativo, lo richiedano, essa può es-
sere convocata entro centottanta (180) giorni ed eventualmente
entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio pre-
ventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, quando l'Organo Am-
ministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro
venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 29

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta
dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione,
l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e
delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tut-

	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che su quan-	
	to previsto dall'art. 2514, sulle modifiche statutarie, sulla	
	nomina e poteri degli amministratori, sullo scioglimento e la	
	liquidazione della cooperativa, sulla proroga della durata, in	
	tali casi il verbale è redatto da un notaio ed occorrerà la	
	presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci a-	
	venti diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Articolo 30	
	MODALITA' DELLE VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della	
	alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si potrà	
	procedere anche per acclamazione.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Articolo 31	
	DIRITTI ASSEMBLEARI DEI SOCI	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni. Ogni	
	socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota	
	posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;	
	ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Il	
	socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è	
	regolarmente delegato.	

Ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 32

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in vece di quest'ultimo in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba presiederla.

Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Al fine di evitare la paralisi dell'assemblea in caso di parità di voti espressi dei soci, prevale il voto del soggetto che presiede la seduta.

Per chiedere chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, i soci devono far pervenire le domande non oltre cinque (5) giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea.

Articolo 33

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) - da un amministratore unico;

- b) - da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione con componenti esterni, questo si compone da numero tre (n. 3) a cinque (n. 5) consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci in misura maggioritaria e fra terzi in misura minoritaria; il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre (3) anni.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di presenza per la loro attività collegiale ed il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri (art. 2381 c.c.).

Può essere nominato per la redazione dei verbali un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio. Tale funzione può essere tuttavia svolta a seconda delle circostanze da un socio o non socio incaricato dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile o quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, all'Organo Amministrativo:

- a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) - redigere i bilanci e preventivi;
- c) - compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acqui-

stare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- e) - concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

- f) - deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- g) - deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;

- h) - relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies Codice Civile. Nella me

desima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

e nel pieno rispetto delle norme inderogabili di legge:

- i) - l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie;

- j) - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, nel rispetto di quanto previsto dal vigente statuto;

- k) - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- l) - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Per quanto richiesto da norme inderogabili, è necessaria la delibera dell'assemblea.

Articolo 34

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Articolo 35

RAPPRESENTANZA LEGALE

L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

L'amministratore unico o il Presidente sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberato-

	rie quietanze.	
	Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e	
	dallo statuto e, ove sia nominato il Consiglio di Amministra-	
	zione, il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione. Sorveglia il personale. Egli può	
	fare quant'altro opportuno nell'interesse della società, salvo	
	quanto altro espressamente di spettanza del consiglio o	
	dell'assemblea.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Al fine di evitare la paralisi del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, in caso di parità di voti espressi dai consiglieri prevale	
	il voto del soggetto che presiede la seduta.	
	Articolo 36	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che	
	dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di ob-	
	bligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543	
	e 2477 del codice civile.	
	In sede di costituzione, per espressa volontà dei soci e per	
	quanto previsto dall'articolo 2488 del codice civile, il Col-	
	legio Sindacale non viene costituito.	
	Qualora successivamente nominato il Collegio Sindacale si com-	
	pone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e fun-	
	zionanti a norma di legge.	

	Articolo 37	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualunque controversia, sorgesse, tra i soci ovvero tra i soci	
	e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali	
	la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	
	stero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto	
	di tre arbitri, tutti nominati dal Consiglio Direttivo della	
	Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Frosinone,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dal-	
	la parte più diligente ed in conformità del Regolamento della	
	Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Frosinone.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del col-	
	legio arbitrale se non designato direttamente dal Consiglio	
	Direttivo.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della came-	
	ra Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Frosinone.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro il termine stabili-	
	to dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la	
	C.C.I.A.A. di Frosinone. Il collegio arbitrale deciderà in via	
	rituale secondo diritto.	
	Comunque, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione	
	prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitra-	
	le. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro	
	sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel	

	diverso periodo che le parti concordino per iscritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.	
	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese	
	dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle	
	tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Camera Arbi-	
	trale istituita presso la C.C.I.A.A. di Frosinone.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale, sulla	
	base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Di-	
	rettivo della camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A.	
	di Frosinone.	
	Sono soggette alla disciplina sopra previste anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, quelle del Codice di Procedura	
	Civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbi-	
	trale istituita presso la C.C.I.A.A. di Frosinone.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 38	
	NOMINA DEI LIQUIDATORI	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà	

	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 39	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effettiva-	
	mente versato rispettando la percentuale massima prevista dal-	
	le leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualisti-	
	ci cui all'art. 26 del D.L.G.P.S. n. 1577/47.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante	
	la vita, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai due	
	punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali ef-	
	fettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, deve essere devoluto ad un Fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperativa di cui alla legge	
	31 gennaio 1992 n. 59 articolo 11 e 12.	
	I possessori di azioni di partecipazioni cooperativa hanno di-	
	ritto di prelazione nel rimborso del Capitale, dopodiché devo-	
	no essere privilegiati i soci sovventori.	

44 di 44